

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (1738)**

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.12 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) ampliare, nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace, ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2500, i casi di decisione secondo equità».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 15, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626, 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727, 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

## Art. 2.

### 2.311 (testo 2)/3 [testo 2]

CALIENDO

*All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione».

---

### 2.311 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;

*b*) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a*), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

*c*) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b*), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b*), numero 2);

*d*) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere *b*) e *c*) del presente comma venga corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;

*e*) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera *f*) del presente comma deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere *b*) e *c*) del presente comma, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

*f*) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito

provvedimento gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q*), del comma 1, dell'articolo 1;

*g*) prevedere che al termine, dell'anno, il Presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q*), del comma 1, dell'articolo 1;

*h*) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera *f*) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

*i*) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

---

## **2.126**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».*

---

## **2.127**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».*

---

## **2.128**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».*

---

**2.129**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».*

---

**2.131**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili».

---

**2.133**

ROMANO

*Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere un'indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un'indennità variabile che non superi la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

---

**2.134**

ROMANO

*Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

---

**2.312**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in 12 mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti».

---

**2.136**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 13, sopprimere la lettera d).*

---

**2.138**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 13, sopprimere la lettera e).*

---

**2.139**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ed all'onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

**2.313**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere che ai magistrati onorari siano riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati professionali, in quanto compatibili».

---

**2.314**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità».*

---

**Art. 3.**

**3.1**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere da rendere entro trenta giorni».*

---

**3.2**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Al comma 2 sostituire le parole: «Entro due anni», con le seguenti: «Entro un anno».*

---

**Art. 5.**

**5.2**

STEFANI, CENTINAIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.300**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od onorari».*

---

**5.0.300 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Applicazione dei giudici di pace)*

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati, ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.

2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla loro entrata in vigore.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550,00 per l'anno 2015, di euro 201.100,00 per l'anno 2017 e di euro 100.550,00 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

---

## Art. 6.

### 6.0.5

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai giudici onorari di pace».

---



**Art. 7.**

**7.300 (testo 2)**

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità».

---

**Art. 8.**

**8.300**

STEFANI, CENTINAIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli eventuali oneri dovuti all'introduzione ed applicazione delle norme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

**8.0.300**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Abrogazioni)*

1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

---



